



COMUNE DI VALLEPIETRA
PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO

ZONA DI PESCA CONTROLLATA

DEL COMUNE DI VALLEPIETRA

Art.1

Nel Tratto Zona di Pesca Controllata – Torrente Simbrivio la pesca è consentita, ai pescatori muniti di licenza, esclusivamente al tocco o con la mosca galleggiante o sommersa con amo privo di ardiglione o ardiglione schiacciato e lanciata con la coda di topo. L'attività di pesca può essere esercitata solo da chi è autorizzato, l'autorizzazione dovrà essere esibita al personale di vigilanza.

Art. 2

Il piano di gestione annuale, sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Provinciale, dovrà indicare i tempi annuali e giornalieri di pesca, le specie oggetto di pesca e quanto altro, compresi i ripopolamenti, necessario alla gestione.

Art. 3

È fatto divieto di trattenere più di n° 3 (tre) capi giornalieri. La misura minima della trota deve essere di 20cm, la pesca è consentita solo con esche naturali, fatto divieto per la larva di mosca o comunemente chiamato "bigattino".

Art. 4

È fatto divieto di utilizzare esche diverse da quelle indicate all'art. 3 ed è consentito l'utilizzo di un solo artificiale. È fatto divieto di utilizzare esche siliconiche, imitazioni dell'uovo di salmone e comunque artificiali che non siano l'imitazione di insetti naturali. La misura massima dell'amo è del n° 8.

Art. 5

Al fine di salvaguardare l'ecosistema fluviale, è vietato inoltrarsi nell'acqua, in esercizio di pesca dove la profondità superi ml 0,30.

Art. 6

Il pescatore, raggiunta la quota di pescato giornaliera, ha l'obbligo di reimmettere in acqua il pesce immediatamente dopo la cattura. La slamatura deve avvenire con mano bagnata.

Art. 7

Non è ammesso portare al seguito, durante l'esercizio di pesca, pesci catturati in altro luogo, nonché esche o attrezzature non consentite dal presente regolamento.

Art. 8

L'acquisizione del permesso di pesca determina l'accettazione del presente regolamento. I permessi alla fine della stagione di pesca dovranno essere compilati in ogni loro parte e restituiti all'ente di rilascio.

Art. 9

L'accesso alle zone di pesca con mezzi a motore è limitato al parcheggio nelle sole aree appositamente segnalate.

Art. 10

Le infrazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi della L.R. 87/90. La gestione si riserva inoltre la facoltà di agire per danni nei confronti di particolari infrazioni.

Art. 11

Il pescatore che esercita la pesca nella ZPC – Torrente Simbrivio, esonera la gestione da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività.

Art. 12

L'accesso al tratto "Campo Scuola" è riservato ai partecipanti nei giorni in cui sono previsti eventi o manifestazioni.

Art.13

La pesca è consentita tutti i giorni, dalle ore 7,30 fino ad un'ora dopo il tramonto.

Art.14

L'Amministrazione ha la facoltà di chiudere **TOTALMENTE OD IN PARTE** la riserva per cause di ripopolamenti e catture straordinari che dovessero verificarsi e che saranno comunque segnalati tramite cartelli di divieto di pesca.

Art.15

Durante l'esercizio della pesca è vietato posare le catture in auto oppure consegnarle o passarle ad altre persone.

Art.16

Ogni infrazione ai regolamenti sarà verbalizzata dagli Agenti con il rilascio di copia con specificato il valore della sanzione amministrativa obblazionabile in via breve che si dovrà versare sul *c.c.p. n. 51392009 intestato a COMUNE DI VALLEPIETRA – SERVIZIO TESORERIA*.

Art.17

Ai volontari Enalcaccia Vallepietra, viene concessa la possibilità di prestare servizio di ripopolamento nel torrente nei giorni di immissione, di vigilanza ittica, di pulizia dei sentieri e di posa delle paline di segnalazione;

Art.18

I tesserini ittici stagionali potranno essere rilasciati anche dalle attività commerciali dislocate sul territorio comunale. I commercianti interessati alla vendita dovranno presentare apposita domanda di affiliazione al Comune, verranno successivamente autorizzati e dichiarati punti di rivendita ufficiale.

Art.19

Il Comune si farà cura di mandare gli Agenti di Polizia Municipale a conteggiare i tesserini venduti e rilasciare i conti correnti per il versamento.

Art.20

Gli Agenti di Polizia Municipale del Comune hanno facoltà di effettuare controlli sui tesserini in carico ai rivenditori, in qualsiasi occasione.

Art.21

E' data facoltà ai soci di indire gare sociali dandone avviso al Comune almeno un mese prima.

Art.22

E' vietato l'abbandono di esche, pesci e/o altri rifiuti a terra, lungo i corsi d'acqua o nelle loro adiacenze.

Art.23

E' vietato in qualsiasi modo disturbare od ostacolare il regolare esercizio della pesca.

Art.24

E' vietato pescare da qualsiasi tipo di manufatto (ponti, canali, dighe e simili).

Art.25

E' vietato, anche per ragioni di tutela della pubblica incolumità, in considerazione del fatto che possono verificarsi improvvise variazioni del livello delle acque a seguito di manovre su opere idrauliche, sostare per qualsiasi motivo, ad eccezione degli addetti alla sorveglianza e manutenzione, nonché agli agenti della forza pubblica, sui manufatti di cui al punto precedente.

Art.26

In caso di due infrazioni al presente regolamento nell'arco della stagione al pescatore interessato verrà inibito l'uso della Riserva di Pesca di Vallepietra, ed il tesserino eventualmente in suo possesso, gli verrà ritirato

Art.27

E' fatto obbligo al possessore del permesso ittico, di riconsegnare lo stesso presso l'ente di rilascio obbligatoriamente entro e non oltre il 31 dicembre della stagione in corso di pesca. La restituzione è consentita anche attraverso mezzo postale all'indirizzo: **Comune di Vallepietra Piazza Italia, 1 00020 Vallepietra (RM)**. Alla mancata riconsegna seguirà l'emissione di una sanzione amministrativa di importo da € 52,00 a € 500,00 a carico del trasgressore.

Art.28

Per tutte le infrazioni commesse è parte integrante l'importo riportato sulla tabella A allegata al presente regolamento.

Per le infrazioni non riportate nell'allegata tabella A farà testo la Legge Regionale sulla pesca.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DI PESCA - SANZIONI

ART.	ILLECITO AMMINISTRATIVO / REATO	SANZIONE PREVISTA		MISURA RIDOTTA 60gg.
		da €	a €	
01	Pesca con materiale esplosivo, sostanze venefiche, stupefacenti o con l'uso della corrente elettrica	52,00	500,00	Non prevista
02	Raccolta e commercio di pesci uccisi con i mezzi di cui al punto 1	52,00	500,00	Non prevista
03	Pesca con reti od attrezzi vietati	52,00	500,00	Non prevista
04	Pesca mediante prosciugamento, deviamiento, sommolvimento del fondo	52,00	500,00	Non prevista
05	Detenzione di materie venefiche ed esplosivi in prossimità dei corsi d'acqua	52,00	500,00	Non prevista
06	Pesca notturna	52,00	500,00	Non prevista
07	Pesca e/o pasturazione con sangue o esche vietate	52,00	500,00	Non prevista
08	Pesca con le mani	52,00	500,00	104,00
09	Pesca di pesci sotto la misura consentita (Fario 20)	52,00	500,00	104,00
10	Pesca senza il tesserino/permesso stagionale della ZPC	52,00	500,00	104,00
11	Per aver omesso di restituire il tesserino a fine stagione di pesca	52,00	500,00	104,00
12	Pesca con tesserino non regolarmente compilato	52,00	500,00	104,00
13	Per ogni capo catturato in eccedenza al numero consentito	52,00	500,00	104,00
14	Pesca esercitata prima o dopo l'orario di apertura o chiusura od in periodi vietati	52,00	500,00	104,00
15	Pesca con amo di misura non consentita	52,00	500,00	104,00
16	Abbandono di esche, pesci e/o rifiuti a terra, lungo i corsi d'acqua e nelle loro adiacenze	52,00	500,00	104,00
17	Per aver omesso di facilitare il controllo da parte degli Agenti addetti alla vigilanza	52,00	500,00	104,00
18	Per aver ostacolato o disturbato il regolare esercizio della Pesca	52,00	500,00	104,00
19	Pesca dai manufatti	52,00	500,00	104,00
20	Sosta sui manufatti	52,00	500,00	104,00
21	Deposito in auto, consegna o passaggio di pescato a terzi, durante l'esercizio della pesca	52,00	500,00	104,00
22	Per aver recuperato il pesce da slamare stratonando la lenza o per averlo afferrato con mani non preventivamente bagnate, o per aver danneggiato il pesce o aver procurato allo stesso un potenziale danno o trauma conseguente ad una non delicata reimmissione in acqua	52,00	500,00	104,00
23	Pesca nel tratto "campo scuola" o di ripopolamento e cattura in epoca di divieto	52,00	500,00	Non prevista